



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **18** Del **03/04/2023**

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 24.06.2021.

Il giorno **03/04/2023** alle ore **20:45** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità mista.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	GARGIULO SIMONE	X		14	GANGI CARMELO	X	
2	MIGLIAVADA VITTORIO	X		15	MARIANI SIMONA	X	
3	RAMPI LUCA	X		16	CANZIAN STEFANO	X	
4	PARRAVICINI DAVIDE	X		17	MORO JENNIFER		X
5	DONGHI MARIA GRAZIA	X		18	CORTI ROBERTO	X	
6	BIELLA ARIANNA		X	19	GEROSA GIORGIO	X	
7	ZECCHIN ANTONIO	X		20	SICURELLO MARTA	X	
8	POZZI STELIO GIORGIO	X		21	TACCAGNI ACHILLE	X	
9	PEREGO ANGELO	X		22	PASQUALI FRANCESCO	X	
10	VACCARO ANDREA	X		23	BURGIO FEDERICO	X	
11	BONACCI MASSIMILIANO	X		24	COLICCHIA COSTANZA SAMUEL DOMENICO		X
12	AROSIO FABIO PIETRO MARIO	X		25	FOTI ANDREA	X	
13	CANTU' ANDREA	X					

Risultano presenti N° **22** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **3** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Arosio Fabio Pietro Mario**,
Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Elena Bello**.

C.C. n. 18 del 03/04/2023

Il Presidente introduce il quinto punto all'ordine del giorno inerente la rettifica e l'integrazione del regolamento di applicazione della tassa rifiuti.

Illustra il punto l'Assessore Marco Luigi Dell'Orto.

Il Sindaco esce dall'aula alle ore 22.50. Risultano presenti 21 consiglieri.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali che sono riportati e conservati nel verbale di seduta, depositato agli atti.

Il Presidente, al termine degli interventi, pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il proprio precedente atto n. 31 del 24.06.2021 avente per oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PRECEDENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO di C.C. n. 20 del 03.04.2014";

DATO ATTO che:

- con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- con atto di G.C. n. 60 del 29.03.2022 è stato individuato come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema III "livello qualitativo intermedio";
- nel testo della delibera ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio".
- benché nel caso della TARI, avente natura tributaria, restino fondamentali i principi costituzionali della riserva di legge, vigente in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei Comuni (art. 5 Cost.) e dell'autonomia organizzativa (ribadita da varie disposizioni del TUEL), tuttavia le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano comunque un obiettivo cui tendere e a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio);
- occorre dunque contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento, tenuto anche conto che la stessa norma attributiva delle competenze all'Autorità fa salve comunque "le attribuzioni riservate alle autonomie locali";

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO altresì il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Decreto 20.07.2021 del MEF, col quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, che in particolare prevede l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del decreto;

RILEVATA la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni al Regolamento vigente per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 – lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 – 1^o comma – T.U.E.L. 267/2000;

Presenti n. 21 Consiglieri

Con voti favorevoli 21, contrari // astenuti //

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le seguenti rettifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI):
 - A) all'art. 22 "Agevolazioni per l'avvio a recupero della totalità di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche" comma 2 il termine "non inferiore a cinque anni" è sostituito con il nuovo termine "non inferiore a **due** anni" e alla parola "quinquennale" è sostituita la parola "**biennale**"; al comma 4 punto a) si sostituisce "cinque anni" con "**due** anni";
 - B) all'art. 27 "Dichiarazione" i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
 1. **"Il soggetto passivo, di cui all'art. 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare,**

l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni del tributo. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Mediante la dichiarazione TARI il contribuente assolve anche l'onere di presentare, entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, la richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai sensi del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o di cessazione, il Comune rilascia una ricevuta. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune e compilata in ogni sua parte, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e comunque** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. **Le richieste di cessazione del servizio e le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
- C) all'art. 27 "Dichiarazione" comma 4 viene eliminato l'inciso "(se attivato)" dopo le parole "sito web comunale"; alla fine dell'ultimo periodo il punto fermo è sostituito dalla virgola e vengono aggiunte le seguenti parole **"nel caso di dichiarazione compilata online la denuncia si intende consegnata all'atto del caricamento"**.
- D) all'art. 28 "Periodi e modalità di applicazione dell'imposta" comma 2 il rimando "all'art. 26" è sostituito con "all'art. **27**";
- E) all'art. 30 "Modalità di versamento" è aggiunto il secondo comma: **"2. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune o in qualunque altra modalità messa a disposizione dal Comune."**
- F) all'art. 35 "Dilazione dei pagamenti" è aggiunto il settimo comma: **"7. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 30 comma 2 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:**
 - a) **contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
 - b) **contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;**

- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100,00 euro;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212."
- G) è inserito il nuovo **"Art. 39 - Reclami**
1. **Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi nell'avviso di pagamento.**
 2. **Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale.**
 3. **Con riferimento alle richieste di informazioni e ai reclami scritti il Comune invia, di norma per posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.**
 4. **Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, disciplinata dall'art. 38."**
- H) l' "Art. 39 - Entrata in vigore" è rinumerato in art. 40;
- I) l' "Art. 40 - Norme di rinvio" è rinumerato in art. 41 e alla fine del primo comma sono aggiunte le parole **"e ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205."**;
2. di dare atto che le modifiche ed integrazioni di cui sopra entrano in vigore dal 01.01.2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388;
 3. che al presente atto viene allegata copia del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), così come modificato ed integrato da questa deliberazione;
 4. di provvedere all'invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Si allontana dall'aula il consigliere Peregò.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arosio Fabio Pietro Mario

IL Segretario Generale
Dott.ssa Elena Bello

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
